



CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

Cap 35016
Tel. 049/9697911
Fax 049/9697930
E-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it

Cod.Fisc. 80009670284

PROT. 18166

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 14/12/2015

OGGETTO: Art. 4 D.L. 16/2014: applicazione sanatoria al fondo risorse decentrate dipendenti.

RAMMENTATA la propria competenza in materia per i poteri conferiti con decreto sindacale n. 26 del 24/07/2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Personale al Segretario Generale, dott.ssa Chiara Perozzo;

VISTO il disposto dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 16/2014 (cosiddetta "sanatoria sui fondi decentrati), ai sensi del quale: *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo."*

VISTO il disposto dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. 16/2014, ai sensi del quale: *"Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”;

EVIDENZIATO che i commi sopra citati dell'art. 4 del D.L. 16/2014 hanno introdotto nel nostro ordinamento una forma di sanatoria sulla violazione dei vincoli finanziari in sede di costituzione o di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate, fino all'entrata a regime del complessivo sistema di cui al D.Lgs. 150/2009, ovvero fino al 31 dicembre 2012, che si possono così sintetizzare:

- viene introdotto, al comma 1, l'obbligo per gli enti che non hanno rispettato i vincoli finanziari della contrattazione decentrata di effettuare il recupero delle somme elargite impropriamente mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
- vengono stabilite, sempre al comma 1, limitazioni aggiuntive, rispetto a quelle vigenti, in materia di riduzione della dotazione organica e della spesa di personale;
- viene introdotta, al comma 2, la possibilità per gli enti che non hanno rispettato i vincoli finanziari della contrattazione decentrata, ma hanno rispettato il patto di stabilità, di effettuare il recupero delle somme elargite impropriamente mediante l'utilizzo dei risparmi effettivamente realizzati, derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 del decreto stesso, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione);
- viene introdotta, al comma 3, una sorta di "sanatoria tombale" su tutti gli atti di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate, sia dei dipendenti, sia dei dirigenti, adottati entro il termine per l'adeguamento alla riforma Brunetta, ovvero vengono fatti salvi gli effetti passati, presenti e futuri degli atti sottoscritti entro il predetto termine e applicati o in corso di applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ai fini dell'utilizzo della suddetta "sanatoria" devono ricorrere le seguenti condizioni:
 - non deve essere stata riconosciuta la responsabilità erariale con sentenza;
 - l'Ente deve aver rispettato il patto di stabilità;
 - l'Ente deve aver rispettato le norme in materia di spese di personale;
 - l'Ente deve aver rispettato le norme in materia di assunzioni di personale;
 - l'Ente deve aver rispettato il disposto dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

EVIDENZIATO che, in esito alle complesse operazioni sopra descritte è emerso che questo Ente non ha rispettato le seguenti norme nell'utilizzo del fondo anni 2007-2014 ;

RITENUTO opportuno adottare la sanatoria di cui all'art. 4, del D.L. 16/2014 (sopra meglio descritta) al fine di provvedere a sanare le seguenti irregolarità, riscontrate nell'operazione di ricostruzione del fondo risorse decentrate (sopra meglio descritta), relative agli anni 2007-2014 , e derivanti dai sopra illustrati motivi ed, in particolare: *erogazione della quota di tredicesima mensilità della progressione economica sul bilancio anziché sul fondo delle risorse decentrate*, come risulta dal prospetto sotto riportato:

Anno	Teorico	Contrattato	Da recuperare
2007	61.830,24	58.874,43	2.955,81
2008	62.888,66	57.284,84	5.603,82
2009	61.109,66	55.717,68	5.391,98
2010	64.718,66	63.607,98	1.110,68
2011	63.956,94	62.423,38	1.533,56
2012	63.678,55	58.234,93	5.443,62
2013	63.737,09	58.826,68	4.910,41
2014	64.448,76	59.818,12	4.630,64
TOTALE INDEBITO DA RECUPERARE			31.580,51
Recupero annuale in n. 8 annualità			3.947,56

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, del D.L. 16/2014 questo ente, non avendo rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa (come sopra visto), recupererà integralmente, a valere sul fondo per le risorse decentrate dipendenti, le somme indebitamente erogate ai dipendenti in n. 8 **annualità**, corrispondenti al numero di annualità in cui si è superato tali vincoli;

PRESO ATTO che la somma annua pari a € 3.947,56 verrà recuperata mediante diminuzione delle risorse di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, secondo specifica esposizione in sede di costituzione del fondo della quota annuale di recupero;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22/06/2015 di "Approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2015-2017 – Risorse finanziarie" che definisce gli obiettivi di gestione e la relativa dotazione finanziaria affidata ai Responsabili dei servizi;

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica all'articolo 147 del TUEL, un "*rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*";

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e successivi, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

1. di DARE ATTO:

- del disposto dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 16/2014 (cosiddetta "sanatoria sui fondi decentrati), ai sensi del quale: "*Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.*";
- il disposto dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. 16/2014, ai sensi del quale: "*Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure*

di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

2. di EVIDENZIARE che i commi sopra citati dell'art. 4 del D.L. 16/2014 hanno introdotto nel nostro ordinamento una forma di sanatoria sulla violazione dei vincoli finanziari in sede di costituzione o di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate, fino all'entrata a regime del complessivo sistema di cui al D.Lgs. 150/2009, ovvero fino al 31 dicembre 2012, che si possono così sintetizzare:
- viene introdotto, al comma 1, l'obbligo per gli enti che non hanno rispettato i vincoli finanziari della contrattazione decentrata di effettuare il recupero delle somme elargite impropriamente mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
 - vengono stabilite, sempre al comma 1, limitazioni aggiuntive, rispetto a quelle vigenti, in materia di riduzione della dotazione organica e della spesa di personale;
 - viene introdotta, al comma 2, la possibilità per gli enti che non hanno rispettato i vincoli finanziari della contrattazione decentrata, ma hanno rispettato il patto di stabilità, di effettuare il recupero delle somme elargite impropriamente mediante l'utilizzo dei risparmi effettivamente realizzati, derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 del decreto stesso, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione);
 - viene introdotta, al comma 3, una sorta di “sanatoria tombale” su tutti gli atti di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate, sia dei dipendenti, sia dei dirigenti, adottati entro il termine per l'adeguamento alla riforma Brunetta, ovvero vengono fatti salvi gli effetti passati, presenti e futuri degli atti sottoscritti entro il predetto termine e applicati o in corso di applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ai fini dell'utilizzo della suddetta “sanatoria” devono ricorrere le seguenti condizioni:
 - non deve essere stata riconosciuta la responsabilità erariale con sentenza;
 - l'Ente deve aver rispettato il patto di stabilità;
 - l'Ente deve aver rispettato le norme in materia di spese di personale;
 - l'Ente deve aver rispettato le norme in materia di assunzioni di personale;
 - l'Ente deve aver rispettato il disposto dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
3. di ADOTTARE la sanatoria di cui all'art. 4, del D.L. 16/2014 (sopra meglio descritta) al fine di provvedere a sanare le seguenti irregolarità, riscontrate nell'operazione di ricostruzione del fondo risorse decentrate (sopra meglio descritta), relative agli anni 2007-2015, e derivanti dai sopra illustrati motivi ed, in particolare: *erogazione della quota di tredicesima mensilità della progressione economica sul bilancio anziché sul fondo delle risorse decentrate*, come risulta dal prospetto sotto riportato:


Anno	Teorico	Contrattato	Da recuperare
2007	61.830,24	58.874,43	2.955,81
2008	62.888,66	57.284,84	5.603,82
2009	61.109,66	55.717,68	5.391,98
2010	64.718,66	63.607,98	1.110,68
2011	63.956,94	62.423,38	1.533,56
2012	63.678,55	58.234,93	5.443,62
2013	63.737,09	58.826,68	4.910,41
2014	64.448,76	59.818,12	4.630,64
TOTALE INDEBITO DA			31.580,51

RECUPERARE	
Recupero annuale in n. 8 annualità	3.947,56

4. di DARE ATTO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, del D.L. 16/2014 questo ente, non avendo rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa (come sopra visto), recupererà integralmente, a valere sul fondo per le risorse decentrate dipendenti/dirigenti, le somme indebitamente erogate ai dipendenti/dirigenti in n. **8 annualità**, corrispondenti al numero di annualità in cui si è superato tali vincoli;
5. PRESO ATTO che la somma annua pari a € 3.947,56 verrà recuperata mediante diminuzione delle risorse di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, secondo specifica esposizione in sede di costituzione del fondo della quota annuale di recupero;
6. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;

Piazzola sul Brenta, il 14/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CHIARA FERROZZO




Parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 11 Regolamento sui controlli interni e visto di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Piazzola sul Brenta, 14/12/2015

**IL RESPONSABILE
FINANZIARIO**

Dott. Fabio Montecchio



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Per copia conforme all'originale
il 16 DIC. 2015



IL FIGLIO INCARICATO

